

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
di MEZZOVICO-VIRA**

Richiamati gli art. 41 e 44 della Legge della Scuola e gli art. 63 e 64 del Regolamento di applicazione della Legge della Scuola, l'Assemblea dei genitori della scuola dell'infanzia di Mezzovico-Vira adotta il seguente.

REGOLAMENTO

Art.1: Composizione

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i genitori o detentori dell'autorità parentale dei bambini iscritti alla Scuola dell'infanzia di Mezzovico-Vira.

Art.2: Scopi e compiti

Attraverso l'Assemblea i genitori:

- collaborano con la scuola nei suoi compiti educativi,
- partecipano alla vita dell'Istituto.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- discutere i problemi di interesse generale relativi ai rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglie e presentare eventuali proposte al Collegio dei docenti,
- promuovere serate informative per approfondire la conoscenza dei vari aspetti inerenti la crescita e l'educazione dei figli e/o attività culturali o ricreative,
- promuovere i rapporti fra i genitori.

Art. 3: Organizzazione

Gli organi dell'Assemblea sono:

- L'Assemblea,
- il Comitato.

Art.4: Competenze

L'Assemblea:

- approva il regolamento e le eventuali modifiche,
- nomina, tra i suoi membri, il Comitato e i revisori dei conti.
- discute il rapporto di attività del Comitato e approva i conti

In Assemblea, ogni genitore o detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero dei figli.

Art.5: Convocazioni

L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni anno all'inizio dell'anno scolastico. Essa è convocata dal Comitato. L'Assemblea è inoltre convocata dal Comitato tutte le volte che lo ritiene necessario o su richiesta di 1/10 degli aventi diritto di voto. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata ai genitori almeno 10 giorni prima salvo in caso di urgenza.

Art. 6: Deliberazioni

L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti indicati nella convocazione e soltanto se è presente almeno 1/5 dei suoi membri. In mancanza del numero minimo dei membri, l'Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno e potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese

a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del/la presidente. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di richiesta anche di un solo membro, le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto.

Art.7: Comitato

Il Comitato rappresenta l'Assemblea verso i terzi.

Si compone di 4 a 15 membri tenendo conto possibilmente della rappresentanza delle sezioni.

Esso sta in carica un anno scolastico e i suoi membri sono rieleggibili.

In particolare il Comitato:

- nomina al suo interno il/la presidente, il/la vice-presidente, il/la segretario e il/la cassiere,
- attua le decisioni adottate dall'Assemblea e dà seguito alle proposte scaturite dalla discussione,
- presenta all'Assemblea un rapporto sull'attività svolta,
- mantiene i contatti con gli organi dell'Istituto,
- promuove i rapporti fra i genitori,
- raccoglie i fondi necessari per le proprie attività,
- promuove i rapporti di collaborazione con assemblee o enti già operanti sul territorio.
- si prefigge una collaborazione stretta con l'assemblea dei genitori dell'istituto scolastico unico Alto Vedeggio sezione SE, già esistente.

Il Comitato è convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 3 membri. La convocazione deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza.

Il comitato può deliberare soltanto alla presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità decide il voto del/la presidente.

Nello svolgimento delle proprie mansioni il Comitato può far capo alle infrastrutture della Scuola dopo aver preso gli accordi necessari con le autorità competenti.

Art. 8: Candidature

Le candidature a membro del Comitato e alla carica di presidente devono essere presentate al più tardi all'inizio della trattanda relativa alle nomine statutarie. I candidati devono dichiarare l'accettazione della candidatura.

Art. 9: Finanze

Le entrate dell'Assemblea sono le seguenti:

- ricavi da attività,
- contributi volontari da parte dei genitori o donazioni,
- altri contributi o sussidi.

Art. 10: Scioglimento

Lo scioglimento dall'Assemblea deve essere pronunciato dall'Assemblea stessa. La proposta di scioglimento deve figurare all'ordine del giorno e deve essere accettata dai 2/3 dei presenti.

L'Assemblea dovrà decidere la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 11: entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

Approvato dall'Assemblea del 18.09.2019

Il/la presidente del giorno

Ungari Doli Galli

Il/la Verbalista

ESLTS